



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I L A T I N A
S e z i o n e L a v o r o

Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 16 maggio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;

lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;

ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero R.G. n. 2945/2021, promossa

da

TECNO PRO.VE.R. s.r.l., in concordato preventivo, rappresentata e difesa dall'avv.

Pierpaolo Lucchese;

contro

INPS, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;

S.C.C.I. s.p.a., in persona del l.r.p.t.; (*contumace*)

MOTIVAZIONI

La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).

Si rileva che il presente procedimento è stato trattato per la prima volta dinanzi allo scrivente all'udienza del 10.10.2023, giusta riassegnazione del fascicolo intervenuta con decreto presidenziale n. 55 del 2023.

Con ricorso depositato in data 5.11.2022, la Tecno Pro.Ve.R. s.r.l. proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 357 2021 0000037185 000, notificatole il 28.09.2021, recante l'intimazione a pagare la somma di euro 14.444,56 a titolo di contributi e sanzioni per il periodo 3.2016 - 8.2017.

A sostegno delle proprie prospettazioni eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa creditoria incorporata nel titolo opposto perché riferita ad un periodo contributivo a suo dire già 'coperto' -in primo luogo- da una procedura concordataria preventiva in continuità (n. 11/18), omologata con decreto della Sezione Fallimentare del Tribunale di Latina del 18.03.2020, quindi antecedente alla notifica dell'avviso di addebito impugnato e -in secondo luogo- da un Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017015341/DDI del 13.10.2020, impugnato dinanzi all'intestata Sezione Lavoro con procedimento RG 1016/2021.

Da un lato il 'giudicato' concordatario e dall'altro il principio del *ne bis in idem* rendevano illegittimo l'avviso di addebito opposto. In via subordinata censurava anche l'applicazione delle sanzioni previste per l'evasione contributiva, nel caso di specie non ravvisabile, con conseguente necessaria rideterminazione in riduzione delle somme aggiuntive ingiunte.

Si costituiva in giudizio l'Inps, resistendo al ricorso sulla base di varie argomentazioni in diritto e in fatto, concludendo per l'integrale reiezione delle domande attoree.

Seppur ritualmente evocata in giudizio, la S.C.C.I. s.p.a. non si costituiva, restando contumace. Ritenutane la natura documentale, la causa veniva rinviata per discussione all'odierna udienza e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta così come indicato in epigrafe), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.

Il ricorso è solo in parte fondato e merita di essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.

Giova prioritariamente rilevare che il merito delle pretese contributive veicolate dall'avviso di addebito opposto non è stato in alcun modo contestato dalla società ricorrente.

L'importo ingiunto si riferisce infatti a rimborsi contributivi (e relative somme aggiuntive) derivanti dal rigetto totale o parziale di domande per c.i.g., e rispetto a tale fonte del credito alcuna doglianza risulta articolata in ricorso.

Le uniche censure attoree, infatti, si fondano -per un verso- sull'assunto che l'omologazione del concordato preventivo in continuità, intervenuta in data antecedente alla notifica dell'avviso di addebito impugnato, comporterebbe la cristallizzazione della posizione creditoria dell'Inps, con effetto vincolante di "giudicato", il relazione al periodo che precede l'accesso alla procedura concordataria e -per altro verso- sulla circostanza che il carico contributivo per cui è causa sarebbe stato già accertato e richiesto con altro verbale di accertamento, peraltro attualmente *sub judice*, in violazione del divieto di *bis in idem*.

Ebbene, rispetto alla prima prospettazione difensiva, il Tribunale ritiene di poter dare continuità all'orientamento ormai da tempo consolidatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'omologazione del concordato preventivo, per le particolari caratteristiche della procedura che ad essa conduce, determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma *non comporta la formazione di un giudicato* sull'esistenza, entità e rango (privilegiato o chirografario) di questi ultimi, né sugli altri diritti implicati nella procedura stessa, presupponendone un accertamento non giurisdizionale ma meramente amministrativo, di carattere deliberativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione della proposta, sicché non esclude la possibilità di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste (Cass. 20298/2014; Cass. 12545/2000).

Ne discende che nel caso di specie non v'è alcun giudicato che inibisca la riscossione intrapresa dall'Istituto resistente, la quale si articola rispetto al recupero di contributi dovuti per effetto del rigetto o dell'accoglimento solo parziale di domande di accesso alla c.i.g., e non a quelli dovuti per applicazione della cd. "contribuzione virtuale edilizia", che sono stati invece accertati nel Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017015341/DDL del 13.10.2020 e rispetto ai quali la seconda prospettazione difensiva, fondata su una asserita duplicazione creditoria, appare dunque manifestamente infondata.

A differenti conclusioni conduce, però, lo scrutinio della domanda articolata in via gradata dalla opponente in relazione alla qualificazione della fattispecie in termini di *omissione* ovvero di *evasione* contributiva, ciò al fine di verificare se sia corretta l'applicazione fatta delle più gravi sanzioni previste per la seconda.

Si evidenzia in generale che la L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, stabilisce che “*i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:*

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.

Deve osservarsi in proposito che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha nel tempo consolidato un orientamento in base al quale la trasmissione in ritardo delle denunce Inps (così come l'omesso invio o l'inserimento di informazioni inveritiere), configura l'ipotesi di *evasione* contributiva, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di dimostrare che non si volevano attuare intenti fraudolenti con lo scopo di evadere i contributi:

“In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'Inps (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di “evasione contributiva” di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), e non la meno grave fattispecie di “omissione contributiva” di cui

alla lett. a) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configura occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti; conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta; in tale contesto spetta al giudice del merito accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata" (Cass. 28966/2011).

Applicando tali principi al caso che ci occupa, la circostanza che l'addebito retributivo si riferisca a contribuzione dovuta in conseguenza della reiezione, totale o parziale, di domande di accesso a strumenti di ammortizzazione sociale consente di escludere che la parte opponente avesse lo specifico intento di eludere contributi che sapeva dovuti.

Ne consegue che la condotta serbata dalla società ricorrente e contestata dall'INPS come evasione contributiva ai sensi dell'art. 116 comma 8 lett. b) debba essere riqualificata come omissione ai sensi dell'art. 116 comma 8 lett. a), con conseguente rideterminazione delle sanzioni applicate nella misura prevista dalla norma.

La reciprocità della soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:

- in parziale accoglimento del ricorso, **annulla** l'avviso di addebito **357 2021 0000037185 000** e **dichiara** che la parte opponente è comunque tenuta a versare per intero gli importi richiesti nell'avviso di addebito opposto a titolo di contributi, cui andranno a sommarsi i relativi interessi e le sanzioni civili nella misura inferiore che verrà determinata a seguito di riqualificazione della fattispecie da evasione contributiva a omissione;
- **rigetta** il ricorso per il resto;
- **dichiara** integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Latina, 16 maggio 2024

Il Giudice

Umberto Maria Costume